

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA



BOLLETTINO UFFICIALE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO n. 153 del 30 aprile 2021

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Elezioni**

DECRETO DEL DECANO DEL CORPO ACCADEMICO N. 663 DEL 30/04/2021 PROT. N. 105096 - INDIZIONE ELEZIONE DEL MAGNIFICO RETTORE MANDATO SESSENNIO ACCADEMICO 2021-2027 **PAG. 1**

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Elezioni**

**DECRETO DEL DECANO DEL CORPO ACCADEMICO
N. 663 DEL 30/04/2021
PROT. N. 105096**

**INDIZIONE ELEZIONE DEL MAGNIFICO RETTORE
MANDATO SESSENNIO ACCADEMICO 2021-2027**

**IL DECANO
DEL CORPO ACCADEMICO**

- VISTI
- il DPR 11 luglio 1980, n. 382 e ss mm;
 - la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss mm;
 - lo Statuto di Ateneo di cui al DR n. 1203/2011 e ss.mm.ii.;
 - il DM n. 775 del 30 settembre 2015 relativo alla nomina del Prof. Francesco Ubertini a Rettore dell'Università di Bologna per sei anni a decorrere dal 1 novembre 2015;
- VISTE
- le delibere del Senato Accademico del 21 gennaio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2021 relative alla definizione del metodo di voto e di altri aspetti connessi al procedimento elettorale per l'elezione del Magnifico Rettore;

- le linee guida per l'elezione del Rettore-sessennio accademico 2021-2027 di cui alle delibere del Consiglio degli Studenti del 16 marzo 2021, della Consulta del Personale tecnico-amministrativo del 18 marzo 2021, del Senato Accademico del 23 marzo 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021, reperibili su OrganiWeb;
- CONSIDERATA - la necessità di dare avvio alla procedura per l'elezione del Rettore – sessennio accademico 2021-2027

DECRETA

Art. 1

(Indizione e calendario)

1. E' indetta l'elezione del Rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per il sessennio accademico 2021/2027.
2. Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
I turno
martedì 22 giugno 2021 dalle h. 9.00 alle h. 19.00
mercoledì 23 giugno 2021 dalle h. 9.00 alle h. 16.00
II eventuale turno di ballottaggio
martedì 29 giugno 2021 dalle h. 9.00 alle h. 19.00
mercoledì 30 giugno 2021 dalle h. 9.00 alle h.16.00

Art. 2

(Elettorato passivo)

1. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, in servizio presso le Università italiane, in regime di tempo pieno o che si impegnino, in occasione della presentazione della candidatura, ad optare per tale regime in caso di nomina.
2. L'elettorato passivo è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 3

(Elettorato attivo e ponderazione)

1. L'elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori;
 - b) ai ricercatori, anche a tempo determinato;
 - c) agli studenti componenti del Consiglio degli Studenti e a coloro che sono rappresentanti degli studenti di I, II e III ciclo negli organi collegiali dei Dipartimenti, delle Scuole, dei Campus;
 - d) al personale tecnico-amministrativo (compresi i collaboratori esperti linguistici e i lettori a contratto) a tempo indeterminatorisultanti in servizio o, per quanto riguarda gli studenti, in carica nei giorni di votazione.
2. Il voto degli studenti è sottoposto a ponderazione secondo la seguente regola: ciascun voto degli studenti viene pesato con un coefficiente pari al 7% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori e elettorato attivo studenti.
3. Il voto del personale tecnico-amministrativo è sottoposto a ponderazione secondo la seguente regola: ciascun voto del personale tecnico-amministrativo viene pesato con un coefficiente pari al 18% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori e elettorato attivo personale tecnico-amministrativo.
4. Ai fini del calcolo della ponderazione, l'elettorato attivo di cui ai commi precedenti del presente articolo è determinato con riferimento ai dati risultanti alla data del presente decreto. Circa il calcolo della ponderazione del voto degli studenti, l'elettorato attivo corrisponde al numero potenzialmente ricopribile dai rappresentanti degli studenti (numero cariche disponibili di cui all'Allegato A) al presente decreto).
5. Il calcolo relativo alla ponderazione è arrotondato alla seconda cifra decimale, arrotondando per difetto fino a 0,5 e per eccesso oltre 0,5. Tale calcolo verrà reso noto all'esito della verifica delle eventuali opposizioni agli elenchi dell'elettorato ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto.
6. Lo studente avente diritto al voto che ha una doppia carica vota una sola volta.

7. Lo studente o personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto che ha un doppio status ai fini dell'elettorato esercita il voto con riferimento allo status che ha la ponderazione maggiore.

Art. 4

(Esclusioni dall'elettorato passivo e attivo)

1. Sono operanti le esclusioni dall'elettorato passivo e attivo previste dalla normativa vigente.

Art. 5

(Incompatibilità)

1. Per la carica di Rettore sono operanti le incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 6

(Elenchi elettorato e opposizioni)

1. Il giorno 30 aprile 2021 sono pubblicati nell'apposita sezione intranet del portale d'Ateneo gli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto distinti per docenti e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti.

2. Gli aventi diritto al voto che rilevino inesattezze negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo hanno facoltà di presentare opposizione entro il 10 maggio 2021 alla Commissione Elettorale, di cui all'art. 9 del presente decreto, che si pronuncerà entro il 14 maggio 2021. Contestualmente sarà reso noto sul Portale d'Ateneo il valore della ponderazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.

3. Il giorno 18 giugno 2021 sono pubblicati nell'apposita sezione intranet del portale d'Ateneo gli elenchi aggiornati degli aventi diritto al voto.

Art. 7

(Candidature e sottoscrizioni)

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate in via telematica tramite la procedura *GEA - GESTIONE ELEZIONI ATENE0*, disponibile sul Portale d'Ateneo, dalle h. 12.00 del 3 maggio 2021 alle h. 12.00 del 21 maggio 2021.

2. Il professore in servizio presso altro Ateneo che intende presentare la propria candidatura deve accreditarsi per accedere alla procedura informatica delle candidature. A tal fine, egli contatta preliminarmente il Settore Affari Istituzionali-Area Affari Generali e Sanità, Largo Trombetti, 4-Bologna (tel. 051.20.88479 – 88660 – 99871 – 98938 email: aagg.elezionimr2021@unibo.it) manifestando la propria intenzione di candidarsi e presentando le dichiarazioni inerenti:

- a) Ateneo presso cui presta servizio;
- b) possesso dello status di professore ordinario a tempo pieno;
- c) se a tempo definito, dichiarazione di opzione per il regime di tempo pieno in caso di nomina;
- d) permanenza in servizio per la durata del mandato;
- e) assenza di cause di esclusione dall'elettorato passivo ed eventuale sussistenza di cause di incompatibilità in base alla normativa vigente.

3. La candidatura deve essere corredata da un minimo di 150 sottoscrizioni di aventi diritto al voto, di cui almeno 100 professori e ricercatori; la candidatura può essere corredata da un massimo di 190 sottoscrizioni di aventi diritto al voto, di cui al massimo 60 di personale tecnico-amministrativo e studenti.

4. La candidatura può essere ritirata solo mediante dichiarazione firmata e inviata all'Ateneo a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno o posta celere con ricevuta di ritorno o corriere (Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna), o tramite PEC (scriviunibo@pec.unibo.it), entro e non oltre le h 12.00 del giorno lavorativo precedente a quello di prima votazione.

5. Le sottoscrizioni sono effettuate in via telematica, tramite la procedura on line di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere una sola candidatura, salvo che la candidatura per la quale sia stata effettuata la prima sottoscrizione non sia stata nel frattempo ritirata.

7. La sottoscrizione effettuata non può essere ritirata.

8. I candidati non possono sottoscrivere né la propria, né l'altrui candidatura.

9. I candidati accedono direttamente solo alla lista dei propri sottoscrittori.

10. La Commissione Elettorale di cui al successivo art. 9 controlla la regolarità delle candidature e delle sottoscrizioni e, conseguentemente, invia l'elenco delle candidature ammesse alla procedura elettorale al Decano per l'ufficializzazione delle stesse.

11. L'elenco delle candidature ammesse alla procedura elettorale è reso pubblico entro il 27 maggio 2021.

Art. 8

(Campagna elettorale)

1. Sono consentite azioni di propaganda elettorale svolte dai candidati e/o a favore di essi entro e non oltre la mezzanotte del secondo giorno antecedente la data dell'elezioni, anche in caso di ballottaggio, per consentire il silenzio elettorale di ventiquattro ore.

2. I candidati possono inviare messaggi di posta elettronica agli elettori di riferimento mediante l'utilizzo di apposite liste di distribuzione email, concesse dall'Amministrazione previa domanda e in uso esclusivo ai candidati per comunicazioni elettorali. I docenti in possesso dei requisiti di eleggibilità e che manifestino l'intenzione di candidarsi, possono chiedere e utilizzare le liste di distribuzione anche nella fase precedente alla pubblicazione delle candidature.

3. I candidati possono utilizzare la piattaforma Teams per gli incontri individuali con l'elettorato. Tale possibilità è consentita anche ai docenti in possesso dei requisiti di eleggibilità e che manifestino l'intenzione di candidarsi. La partecipazione agli incontri indetti dai candidati o da altri soggetti, qualora coincidenti con l'orario di lavoro, potrà avvenire per i dipendenti che lavorano in presenza utilizzando gli istituti previsti dal CCNL vigente (permessi per motivi personali, permessi brevi e riposi compensativi) mentre per coloro che lavorano in telelavoro domiciliare, in LAE e in Smart working, potranno parteciparvi nel rispetto delle rispettive discipline previste per le assenze orarie.

4. E' possibile partecipare in orario di lavoro a due eventi di Ateneo nei quali tutti i candidati incontrano l'elettorato. Le date e le modalità di tali incontri saranno individuati dal Decano di Ateneo.

5. La partecipazione del personale tecnico amministrativo agli incontri di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo dovrà comunque essere concordata con il proprio Responsabile compatibilmente con le esigenze di continuità dei servizi.

6. Non sono ammesse azioni di campagna elettorale idonee a ledere i diritti delle persone, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti.

Art 9

(Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale ex art. 4, comma 7, Statuto di Ateneo è così composta:

- Prof. Giuseppe Caia (Professore Ordinario - Presidente)
- Prof.ssa Francesca Bellini (Professoressa Associata – Componente)
- Dott. Stefano Ratti (Ricercatore a tempo determinato– Componente)
- Dott. Giovanni Longo (Personale tecnico-amministrativo cat. EP – Componente, con funzioni di Segretario)
- Sig.ra Anna Zanolì (Rappresentante degli studenti – Componente)

2. La Commissione Elettorale svolge le seguenti funzioni:

- a) controlla la regolarità delle candidature e delle sottoscrizioni e, conseguentemente, le invia al Decano per l'ufficializzazione delle stesse;
- b) riceve le segnalazioni relative a questioni inerenti la campagna elettorale;
- c) decide in via definitiva su eventuali reclami scritti e altre questioni inerenti la procedura elettorale;
- d) sovrintende a tutte le operazioni elettorali;
- e) accerta il regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- f) verifica il raggiungimento dei quorum;
- g) procede allo scrutinio con gli strumenti previsti dalla piattaforma telematica;
- h) redige verbale delle operazioni elettorali, valida i risultati e li trasmette al Decano per la proclamazione.

3. La Commissione Elettorale è assistita da un dipendente con competenze informatiche per il necessario supporto.

Art. 10

(Modalità e operazioni di voto)

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica da remoto, attraverso la piattaforma di voto elettronico u-Vote Online di Cineca. È possibile votare da qualunque luogo con dispositivi dotati di connessione internet e browser recente. Le indicazioni operative per l'accesso al sistema di voto saranno pubblicate sul portale di Ateneo in tempo utile per il voto.
3. Ogni elettore esprime una sola preferenza. Il singolo elettore ha il dovere di curare l'assoluta riservatezza e segretezza nell'esercizio del voto, che deve avvenire in assenza di terze persone, rilevando peraltro le relative responsabilità civili e penali accertate dalle autorità competenti.

Art. 11

(Operazioni di scrutinio)

1. Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto, accertatene la regolarità, il Presidente della Commissione Elettorale avvia l'applicazione di scrutinio utilizzando la smart card abilitata, procedendo alla produzione dei risultati di voto.
2. Concluso lo scrutinio viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale con allegata la produzione dei risultati di voto.
3. La Commissione Elettorale accerta il raggiungimento dei quorum per la validità della votazione e per l'elezione di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora al primo turno non sia raggiunto il quorum per l'elezione, la Commissione Elettorale rende noti i nominativi dei due candidati ammessi al ballottaggio.

Art. 12

(Votazioni, quorum di validità del I turno, quorum per elezione e ballottaggio)

1. Il Magnifico Rettore è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei voti (quorum per le elezioni), se la partecipazione al voto è almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti disponibili (quorum di validità della votazione).
2. In caso di mancata elezione al primo turno, si procede al ballottaggio fra i due candidati che alla prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ovvero lo stesso pari maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra più candidati tutti collocati al secondo posto, si procede al ballottaggio fra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e il candidato che, fra quelli con parità di voti, ha la maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
3. Al ballottaggio, il Magnifico Rettore è eletto a maggioranza relativa dei voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
4. Per "voti disponibili" si intendono i voti teoricamente esprimibili da tutti gli aventi diritto al voto e ponderati. La "maggioranza assoluta dei voti disponibili" è raggiunta con il superamento del 50% dei voti disponibili. Per "voti" si intendono i voti effettivamente espressi e ponderati.

Art. 13

(Proclamazione)

1. Sulla base della validazione dei risultati elettorali effettuata dalla Commissione Elettorale, il Decano del Corpo Accademico proclama l'eletto.
2. L'esito dell'elezione è diffuso mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Art. 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali conferiti o trattati nell'ambito delle attività di cui al presente bando saranno trattati secondo quanto descritto nell'informativa allegata.

Il Decano del Corpo Accademico
(Prof. Francesco Mulargia)
f.to digitalmente

Allegato A)**NUMERO POTENZIALMENTE RICOPRIBILE
DAI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI**

- CONSIGLIO DEGLI STUDENTI N° 33
(Fonti: art. 11 *Statuto di Ateneo*-DR n. 1203 del 13/12/2011 e ss.mm.ii; art. 10 *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo*-DR n. 236 del 27/03/2013 e ss.mm.ii; Bando Elezioni Studentesche DR n. 446 del 13/03/2019)
- CONSIGLI DEI DIPARTIMENTI N° 427
(Fonti: art.17 comma 2, *Statuto di Ateneo*-DR n. 1203 del 13/12/2011 e ss.mm.ii; art.18 *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo*-DR n. 236 del 27/03/2013 e ss.mm.ii; Bando Elezioni Studentesche DR n. 446 del 1303/2019)
- CONSIGLI DELLE SCUOLE N° 31
(Fonti: art.19, comma 2, lettera d) *Statuto di Ateneo*-DR n. 1203 del 13/12/2011 e ss.mm.ii)
- CONSIGLI DI CAMPUS N° 25
(Fonti: art. 23 comma 2, *Statuto di Ateneo*-DR n. 1203 del 13/12/2011 e ss.mm.ii; art. 2, comma 2 *Regolamento di Funzionamento dei Campus*-DR n. 592 del 30/07/2013 e ss.mm.ii)

TOTALE N. 516**Informazioni sul trattamento dei dati personali** ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

<i>Titolare del trattamento</i>
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it ; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it)
<i>Responsabile della protezione dei dati personali</i>
Responsabile per la Protezione dei Dati presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (RPD/DPO) (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it ; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali degli elettori e dei candidati alle elezioni e i dati giudiziari (trattati per gestire eventuali esclusioni) saranno trattati per l'espletamento dell'elezione del Magnifico Rettore e di tutte le attività ad essa correlate.

I dati forniti dall'interessato o acquisiti d'ufficio dall'Ateneo sono trattati, ad esempio, nell'ambito delle seguenti attività:

- l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per eleggere o essere eletti;
- la formazione delle liste elettorali;

- lo svolgimento delle procedure elettorali;
- la gestione dei risultati elettorali, la proclamazione dell'eletto e formalizzazione della carica.
- la pubblicazione ai fini di trasparenza dei risultati elettorali.

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti informatici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base, protezione della rete di Ateneo, firewall, etc.).

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es. la gestione dei documenti relativi alle candidature) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alla commissione, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave, loro archiviazione negli archivi di Ateneo, non divulgazione delle informazioni).

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

I trattamenti in oggetto sono fondati dalle seguenti basi giuridiche:

- art. 33 della Costituzione e dell'art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i.;
- art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, paragrafo 1, lettera c) (*trattamenti per obblighi di legge*), lettera e) (*trattamenti per ragioni di interesse pubblico*), lettera b) (*trattamenti necessari in esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso*);
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di partecipare alle elezioni.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati sono conservati dall'Ateneo per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte, salvo eventualmente termini più lunghi, non determinabili a priori, in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (ad esempio azioni giudiziarie che rendano necessario il trattamento per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa elettorale).

Si precisa altresì che alcuni dati personali sono soggetti a vincoli di conservazione per scopi storici in relazione, ad esempio, a documenti conservati presso gli archivi dell'Ateneo dichiarati di notevole interesse storico.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei candidati e degli elettori sono trattati dalle commissioni elettorali, dagli uffici amministrativi preposti alle procedure elettorali e da quelli preposti alla formalizzazione degli incarichi elettivi, nonché da personale espressamente autorizzato dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. I dati potranno altresì essere trattati da soggetti esterni espressamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per la gestione di attività di natura istituzionale proprie dell'Ateneo e per l'affidamento del servizio di candidatura e di voto telematico in out-sourcing. Nel caso in cui si desidera conoscere l'elenco completo e aggiornato dei Responsabili coinvolti nel trattamento, è possibile conoscere l'identità degli stessi e degli amministratori di sistema scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati personali sopra richiamato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è presentata contattando il Responsabile della protezione sopra indicato.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 o del D.lgs. 196/03 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).